



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol
Stato maggiore

Ordinanza sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes)

**Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
(18 gennaio – 30 aprile 2012)**

Ufficio federale di polizia
settembre 2012

Indice

1. Situazione iniziale	4
2. Osservazioni generali	4
3. Pareri relativi alle singole disposizioni dell'avamprogetto.....	4
Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni	4
Art. 2 Forma e contenuto della richiesta	4
Art. 3 Competenza	5
Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni (art. 5).....	5
Sezione 4: Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni (art. 6).	6
Sezione 5: Sistema d'informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS).....	6
Art. 8 Accessi	6
Art. 9 Catalogo dei dati.....	6
Art. 10 Obbligo di consultazione e d'informazione	6
Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari	6
Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità	7
Art. 13 Verbalizzazione delle consultazioni	7
Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati	7
Sezione 6: Cooperazione con l'estero (art. 16)	7
Sezione 7: Costi	8
Art. 17 Costi dei singoli casi	8
Art. 18 Chiave di ripartizione per l'assunzione delle spese da parte dei Cantoni	8
Art. 19 Spese di gestione	8
Art. 20 Prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata	9
Art. 21 Catalogo delle prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata	9
Art. 22 Inizio della prestazione di consulenza e di sostegno soggetta a risarcimento .	10
Art. 23 Indennità per le prestazioni di consulenza e di sostegno soggette a risarcimento	10
Art. 24 Fatturazione.....	10
4. Modifiche del diritto vigente	11
1. Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) 11	
Art. 35 rubrica, cpv. 1, 2 e 3, frase introduttiva	11
Art. 36 cpv. 2	11
Art. 36a Soggiorno di stranieri nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni	11
Art. 68 rubrica, nonché cpv. 2 (nuovo)	12

3. Ordinanza del 1° dicembre 1986 sull'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna (Ordinanza Interpol).....	12
5. Ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC).....	12
Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)	12
5. Elenco dei pareri pervenuti	13

1. Situazione iniziale

L'Ufficio federale di polizia ha condotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2012 una consultazione presso i Cantoni concernente l'avamprogetto di ordinanza sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes).

Complessivamente sono pervenuti i pareri di tutti i Cantoni nonché di 11 organizzazioni e associazioni interessate. La lista dei partecipanti alla consultazione è riportata al numero 4 del presente rapporto.

2. Osservazioni generali

I Cantoni e le organizzazioni giudicano favorevolmente l'avamprogetto concernente l'OPTes posto in consultazione e ne approvano in linea di principio l'orientamento complessivo. NW approva l'avamprogetto senza riserve. AR, SH e UR, dal canto loro, rinunciano a esprimere un parere dettagliato. ZG condivide in linea di massima, insieme a AI, BS, JU, LU, NE e VS, il contenuto dell'avamprogetto. Da alcuni partecipanti alla consultazione viene invece sollevata la questione delle ripercussioni sui costi, alla luce della delicata situazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni. Secondo il giudizio di altri Cantoni, occorre prevenire un ulteriore aumento dei costi nonché la creazione, in seno al Servizio di protezione dei testimoni previsto, di un numero eccessivo di nuovi posti. Alcuni interpellati criticano inoltre la scelta di ripartire tra i Cantoni le spese di gestione del suddetto Servizio in proporzione alla percentuale della popolazione ivi residente rispetto alla popolazione complessiva della Svizzera. Ad eccezione di un'organizzazione che ha espresso un giudizio autonomo nel merito, le restanti organizzazioni e associazioni interpellate rinviano alle considerazioni fatte dal Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne (FIZ), secondo cui l'avamprogetto non prenderebbe debitamente in considerazione la collaborazione interdisciplinare tra servizi statali e non.

SG deplora, infine, l'assenza di una disposizione che permetta di sottoporre a controllo di polizia i collaboratori e gli immobili. Tale disposizione risulterebbe indispensabile ai fini dell'individuazione di eventuali rischi all'interno del Servizio di protezione dei testimoni e dell'adozione, laddove necessario, di misure di protezione appropriate per i collaboratori.

3. Pareri relativi alle singole disposizioni dell'avamprogetto

Qui di seguito sono riportati esclusivamente le sezioni e gli articoli dell'ordinanza che sono stati oggetto dei pareri trasmessi dai partecipanti alla consultazione.

Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni

Art. 2 Forma e contenuto della richiesta

Con riferimento all'articolo 2 capoverso 2 lettera a, BL e TG criticano il fatto che nel presente avamprogetto il concetto d'idoneità delle persone da proteggere per un programma di protezione dei testimoni sia riportato soltanto in maniera generica e chiedono pertanto che i rispettivi criteri vengano descritti e definiti in modo più dettagliato all'interno della stessa ordinanza o, perlomeno, del rapporto esplicativo.

Per quanto concerne la motivazione in merito all'idoneità e alla disponibilità di una persona a essere sottoposta a un programma di protezione dei testimoni, SZ giudica opportuno allegare alla richiesta una dichiarazione di consenso firmata dalla persona da proteggere, visto soprattutto che quest'ultima è legittimata peraltro a ricorrere, in quanto destinataria, contro la decisione, conformemente all'articolo 8 capoversi 3 e 4 della legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes; FF 2012 127 e segg.). Secondo SZ, sottoscrivendo il suddetto documento la persona da proteggere dichiarerebbe, da un lato, la propria disponibi-

lità a cooperare e la propria responsabilità e, dall'altro, esprimerebbe il proprio consenso al trattamento dei dati.

Riguardo all'articolo 2 capoverso 3 lettera a, BE, la CSP e il FIZ esprimono scetticismo in merito all'obbligo per l'autorità richiedente di allegare alla richiesta una garanzia di assunzione dei costi. BE ritiene che l'assunzione da parte dei Cantoni dei costi riconducibili ai singoli casi non debba costituire la condizione per l'avvio di un programma di protezione dei testimoni, ma debba essere piuttosto la conseguenza di tale scelta. A tale proposito, ricorda inoltre che l'articolo 7 capoverso 1 LPTes non vincola in alcun modo l'avvio di un programma di protezione dei testimoni alla garanzia di assunzione dei costi. Secondo BE, la CSP e il FIZ, non è ammissibile che ragioni di natura finanziaria possano pregiudicare la disposizione e l'attuazione dei programmi di protezione. BE chiede di sopprimere la lettera a dell'articolo 2 capoverso 3. La CSP esorta invece a trovare soluzioni alternative per la copertura dei costi; il FIZ propende, invece, per una partecipazione forfettaria dei Cantoni ai costi non riconducibili ai singoli casi.

L'obbligo di allegare alla richiesta un estratto del casellario giudiziale e del registro esecuzioni e fallimenti, sancito dall'articolo 2 capoverso 3 lettere b e c, è stato inoltre oggetto di critiche da parte di SO, della CSP e del FIZ. La CSP e il FIZ richiamano l'attenzione sul fatto che molto spesso sono proprio le prostitute vittime della tratta di esseri umani sprovviste di regolare statuto di soggiorno ad essere perseguite penalmente e a comparire nei registri penali. A tale riguardo, SO e la CSP rilevano inoltre che in assenza di un regolare statuto di soggiorno non è possibile produrre un estratto del registro esecuzioni e fallimenti.

Art. 3 Competenza

Il FIZ e la CSP contestano il fatto che soltanto chi dirige il procedimento sia autorizzato a presentare una richiesta per l'ammissione a un programma di protezione dei testimoni e che non sia pertanto concessa tale possibilità anche alla vittima stessa o a un servizio da essa autorizzato. Secondo il giudizio di SO, le ONG, in virtù delle attività svolte in materia di assistenza, sono in grado di valutare con maggiore prontezza, rispetto agli organi statali, l'esistenza di una situazione di pericolo che renda necessaria l'attuazione di un programma di protezione. SO chiede pertanto che le ONG coinvolte possano essere informate in modo mirato sui programmi di protezione e abbiano dunque la possibilità di esortare, laddove necessario, l'autorità responsabile del procedimento a presentare una richiesta.

Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni (art. 5)

BE invita a verificare la possibilità di trattare nell'ordinanza anche ulteriori aspetti inerenti alla fine del programma di protezione dei testimoni, quali la reintegrazione della persona da proteggere, e, in caso contrario, a illustrare nel rapporto esplicativo i motivi di tale scelta.

Secondo TG, sarebbe più appropriato presentare la domanda concernente la fine del programma di protezione direttamente presso l'autorità responsabile del procedimento. Tale proposta è condivisa da SZ, il quale ritiene poco opportuno che la persona protetta possa depositare la propria domanda di revoca del programma di protezione direttamente presso il Servizio di protezione dei testimoni. A suo avviso, occorre inoltre concedere all'autorità responsabile del procedimento la possibilità di esprimersi in merito alla revoca di un programma di protezione che essa stessa ha richiesto e che è, peraltro, tenuta a finanziare.

AG e il FIZ approvano, per contro, tale disposizione, in particolare la norma relativa al periodo di riflessione.

Sezione 4: Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni (art. 6)

ZH chiede di ammettere ai corsi di formazione anche i rappresentanti delle polizie cantonali, considerato che i Cantoni devono essere in grado di adottare misure preventive o altre misure a protezione dei testimoni.

Il FIZ e la CSP sono dell'avviso che la cooperazione non vada limitata ai servizi statali, ma debba coinvolgere anche le ONG incaricate di fornire protezione e assistenza alle vittime. In particolare, a loro giudizio, nel quadro dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi di formazione destinati ai collaboratori, occorre necessariamente prendere in considerazione e integrare le conoscenze e l'esperienza maturate negli anni dai consultori specializzati e dai servizi di aiuto alle vittime.

Sezione 5: Sistema d'informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS)

Art. 8 Accessi

BL critica la scelta della rubrica della presente disposizione, in quanto, a suo avviso, striderebbe con il contenuto del testo, in cui si parla di trattamento dei dati, e non di accesso a una banca dati come indicato nella rubrica. Pertanto, sottolineando la differenza sostanziale tra i due concetti, chiede che venga uniformata la terminologia.

SO reputa inopportuno concedere a tutti i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni parità di accesso ai dati. Auspica quindi che le autorizzazioni di accesso possano essere soggette a più ampie restrizioni in modo da tener conto delle particolari esigenze in materia di riservatezza. Chiede infine che tali restrizioni possano essere introdotte nel quadro del regolamento sul trattamento dei dati.

Art. 9 Catalogo dei dati

SZ giudica troppo ampio il catalogo dei dati e solleva la questione della pertinenza, dell'esattezza, del grado di precisione e della proporzionalità dei tipi di dati trattati. Ritiene, inoltre, che la disposizione non faccia chiarezza sul modo in cui terze persone possano difendere i propri diritti in materia di dati personali, i quali, per giunta, talora risultano degni di particolare protezione.

Art. 10 Obbligo di consultazione e d'informazione

BE rileva che nel rapporto esplicativo il commento relativo all'articolo 10 capoverso 2 afferma che l'informazione delle competenti autorità di perseguimento penale ha carattere sussidiario rispetto a una diversa soluzione che permetta invece di evitare che l'identità della persona da proteggere possa essere divulgata. Per ragioni di legalità e di certezza del diritto, il Cantone chiede pertanto di esplicitare tale principio nel testo dell'ordinanza.

Il CP ritiene che l'articolo 10 capoverso 2 debba essere formulato sotto forma di disposizione potestativa, dato che, secondo il rapporto esplicativo, occorre limitare il numero delle terze persone informate della partecipazione di una persona a un programma di protezione dei testimoni.

Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari

Alla luce delle ripercussioni delle misure di protezione dei testimoni sul diritto degli stranieri, ZH reputa necessario che le autorità competenti in materia di stranieri ricevano sistematicamente, qualora ne abbiano fatto richiesta, i dati per esse pertinenti. La trasmissione di tali dati non deve pertanto essere soggetta alla discrezione del Servizio di protezione dei testimoni. L'autorità competente in materia di stranieri dovrebbe essere inoltre informata, anche senza averne fatto richiesta, in merito alla conclusione di un programma di protezione (in relazione all'art. 36a lett. a OASA). Secondo ZH, occorre pertanto adeguare di conseguenza il capoverso 2.

GL e GR ritengono assolutamente necessario includere nell'elenco non esaustivo del capoverso 2 anche le autorità di sorveglianza in materia di stato civile e quelle preposte al cambiamento dei nomi. BE plaude al fatto che nel capoverso 2 le autorità non siano elencate in modo dettagliato. Tuttavia, chiede che venga cancellato dal rapporto esplicativo l'esempio riportato a pagina 9 relativo all'evacuazione in caso di incendio. A suo giudizio, infatti, l'unico modo per informare tempestivamente i servizi di soccorso è fornire loro le informazioni a titolo preventivo, in contrasto quindi con lo spirito della legislazione in materia di protezione dei testimoni.

Secondo BL, il capoverso 2 dovrebbe menzionare, oltre agli organi nazionali di polizia, anche le autorità penali svizzere.

SO ritiene indispensabile trasmettere i dati registrati in ZEUSS anche all'autorità di aiuto alle vittime che fornisce la garanzia di assunzione dei costi. Infatti, le persone indicate al capoverso 3 svolgono regolarmente compiti di assistenza soltanto dopo aver ricevuto da parte della suddetta autorità la garanzia di assunzione dei costi relativi alla persona da proteggere in questione.

Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità

Nel commento al capoverso 1, TI suggerisce di esplicitare nel testo dell'ordinanza cosa s'intende per «altro grave pregiudizio».

Art. 13 Verbalizzazione delle consultazioni

BL rileva la discordanza fra la rubrica «verbalizzazione delle consultazioni» e l'espressione «trattamento di dati in ZEUSS» utilizzata nel testo dell'articolo. Occorre pertanto operare una distinzione tra la semplice consultazione dei dati e l'operazione più incisiva riguardante un loro trattamento. Ritiene tuttavia che sia di massima importanza verbalizzare entrambe le attività. ZH parte invece dal principio che la verbalizzazione abbia luogo anche qualora a seguito di una consultazione non si proceda al trattamento dei dati.

Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

Secondo il parere di BE, il capoverso 1 dovrebbe riferirsi a tutti i dati raccolti nel quadro dell'esame e dell'avvio di un programma di protezione dei testimoni. Chiede pertanto di adeguare il suddetto capoverso in tal senso. Riguardo al capoverso 2, ritiene invece che la raccolta e il trattamento di dati sulle prestazioni di consulenza e di sostegno non siano espressamente disciplinati né dalla LPTes né dall'OPTes. Esorta pertanto ad approfondire la questione della creazione di una base giuridica sufficiente ai fini della raccolta e del trattamento di tali dati.

Sezione 6: Cooperazione con l'estero (art. 16)

In merito al capoverso 1, SZ suggerisce di sostituire il termine «testimone» con l'espressione «persona da proteggere».

Secondo ZH, il trasferimento di un testimone verso strutture estere può generare costi nettamente superiori rispetto a quelli originariamente preventivati. Ritiene pertanto che l'autorità richiedente debba essere interpellata prima del trasferimento a lungo termine di una persona all'estero.

BE sostiene che l'articolo 16 sia l'unica disposizione dell'ordinanza a non fondarsi su un'attribuzione esplicita di competenze da parte della LPTes. Il Cantone parte dal principio che, trattandosi di una mera disposizione d'esecuzione, non sussista alcun problema legato alla competenza normativa del Consiglio federale; ciononostante, auspica che tale questione possa essere trattata all'interno del rapporto esplicativo.

Sezione 7: Costi

Art. 17 Costi dei singoli casi

Per BE e SZ, il capoverso 1 si limita a ribadire quanto disposto dall'articolo 34 capoverso 1 LPTes e può pertanto essere soppresso.

Con riferimento al capoverso 2, GL e GR giudicano favorevolmente il fatto che i costi dei singoli casi siano prefinanziati dalla Confederazione. BE segnala che a pagina 12 del rapporto esplicativo, nella parte inerente al prefinanziamento dei costi da parte del Servizio di protezione dei testimoni, si rinvia erroneamente al capoverso 3 anziché al capoverso 2.

Riguardo al capoverso 3, BE ritiene opportuno che il Servizio di protezione dei testimoni informi in anticipo l'autorità richiedente in merito ai costi previsti in modo da consentire al Cantone in questione di dotarsi per tempo dei mezzi necessari. Per giunta, tenuto conto che un programma di protezione può protrarsi per diversi anni, BE propone che il Servizio di protezione dei testimoni informi l'autorità richiedente, non soltanto prima della trasmissione della richiesta, bensì, su domanda, anche durante la durata dello stesso programma, in merito ai costi legati al singolo caso già maturati e a quelli previsti. Il Cantone chiede pertanto di adeguare il capoverso 3 e il rapporto esplicativo conformemente alle proprie osservazioni.

ZH auspica che l'autorità richiedente possa essere informata tempestivamente in caso di un aumento considerevole e prevedibile dei costi.

Art. 18 Chiave di ripartizione per l'assunzione delle spese da parte dei Cantoni

In merito alla ripartizione equa tra Confederazione e Cantoni, nella misura del 50 per cento per parte, delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni, AG e SO approvano espressamente la scelta di calcolare la parte a carico dei Cantoni in base alla proporzione della popolazione del singolo Cantone e la popolazione complessiva della Svizzera. Per contro, i Cantoni ZH e VD, entrambi densamente popolati, si rammaricano del fatto che la chiave di ripartizione comporti dei costi ingiustificatamente penalizzanti a loro carico. A tale proposito, ZH suggerisce di ripartire il 50 per cento della parte spettante ai Cantoni in parti eque tra tutti i Cantoni, a titolo di contributo di base, e di calcolare la restante metà in base alla proporzione della popolazione residente rispetto alla popolazione complessiva della Svizzera.

Per motivi oggettivi ed economici e in virtù di considerazioni legate alla nuova perequazione finanziaria, OW considera inopportuno l'onere amministrativo scaturito dalla ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni.

SO esorta, per ragioni di chiarezza, a sostituire nel capoverso 2 l'espressione «dell'ultimo anno di volta in volta disponibile» con «più recenti statistiche».

Art. 19 Spese di gestione

Il FIZ saluta con favore lo stanziamento di risorse sufficienti per la protezione dei testimoni; al contempo, chiede alla Confederazione di allocare parimenti fondi a beneficio della protezione delle vittime.

AG, BL e ZH esprimono una posizione critica rispetto alla proposta di creare dieci posti a tempo pieno per la gestione del Servizio di protezione dei testimoni, vista la probabile esiguità dei casi che saranno trattati. Propongono pertanto una riduzione dei posti di lavoro o una loro limitazione nel tempo e chiedono di sottoporre l'organico a nuova verifica nel medio termine.

ZH chiede inoltre che le modalità d'indennizzo per le prestazioni di consulenza e di sostegno fornite dalla Confederazione siano introdotte nell'ordinanza conformemente alla lettera di fedpol del 16 febbraio del 2012. Esorta inoltre a chiarire se i 170 000 franchi previsti per nuovi acquisti e acquisti di sostituzione conformemente alla tabella di ripartizione dei costi di cui alla suddetta lettera vadano effettivamente considerati come spese di gestione oppure se si

tratti piuttosto di investimenti che necessitano di una regolamentazione specifica relativa al loro finanziamento.

A giudizio di BE, i mandati affidati a terzi che offrono consulenza, quali gli psicologi o gli assistenti sociali (cfr. pag. 12 del rapporto esplicativo), non rientrano tra le «restanti spese di gestione» menzionate alla lettera e, bensì tra i costi dei singoli casi o tra le prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata di cui all'articolo 35 capoverso 1 LPTes e agli articoli 20–23 OPTes.

Art. 20 Prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata

TG chiede di precisare la reale entità delle prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata fornite dal Servizio di protezione dei testimoni, menzionate al capoverso 1, allo scopo di prevenire eventuali conflitti tra la Confederazione e i Cantoni.

SZ lamenta la mancanza di chiarezza nell'avamprogetto dell'ordinanza. A tale proposito, critica la scelta di trattare indistintamente nell'articolo 20 le prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata, l'entità delle attività soggette a pagamento e le rispettive eccezioni. Suggerisce pertanto di riunire il capoverso 1 e l'articolo 21 in un'unica disposizione e di disciplinare separatamente o d'integrare nell'articolo 22 l'eccezione e la controeccezione di cui al capoverso 2.

AG giudica ragionevole la norma proposta. Tuttavia, deplora il fatto che il Cantone richiedente, sebbene si faccia carico dei costi legati al caso non abbia alcuna facoltà d'influire su di essi, dato che le misure da adottare come la fine del programma di protezione sono di competenza esclusiva della Confederazione. Il rischio è pertanto che al Cantone richiedente possano essere addebitati costi imprevisi e incontrollabili. Riguardo al capoverso 2, BE critica il fatto che, secondo il rapporto esplicativo, in caso di inserimento della persona da proteggere in un programma, i costi scaturiti dalle prestazioni oggetto del presente articolo non sono fatturati separatamente. Onde evitare fraintendimenti, il Cantone esorta pertanto a puntualizzare che in questi casi le prestazioni in questione non sono affatto fatturabili come costi legati al singolo caso ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1 LPTes, e sono invece fornite a titolo gratuito. ZH teme altresì che i Cantoni, preoccupati dall'eventuale addebito dei costi, decidano di limitare il numero di richieste trasmesse o di astenersi dal ricorrere ampiamente a tali prestazioni, in contrasto dunque con gli obiettivi e con il principio ispiratore della protezione dei testimoni. A suo avviso, tale rischio potrebbe essere scongiurato mediante l'introduzione di tariffe differenziate.

TI chiede di modificare alcune espressioni nel testo italiano. Il FIZ si rammarica dell'assenza di chiarezza per quanto concerne la competenza in materia di costi per i casi in cui un servizio non statale che offre assistenza alle vittime usufruisca delle prestazioni del Servizio di protezione dei testimoni. Chiede dunque che nel disegno di ordinanza venga dato spazio anche alla collaborazione con i servizi non statali.

Art. 21 Catalogo delle prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata

SO propone di stabilire in modo vincolante nell'articolo 21 che i costi imputati alle autorità di polizia che hanno richiesto prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata da parte del Servizio di protezione dei testimoni (art. 35 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 23 cpv. 1 lett. e LPTes) siano dedotte dal contributo cantonale per le spese di gestione. A suo giudizio, infatti, non è sufficiente il breve riferimento a tale norma riportato nel commento all'articolo 24 OPTes del rapporto esplicativo (pag. 15 terzo paragrafo).

Secondo BE, non sarebbe chiara l'interazione tra l'articolo 21 lettera b e l'articolo 22. Il Cantone si chiede, in particolare, se tutti gli impieghi di personale che durano più di un giorno valgano automaticamente come prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata oppure se non siano classificabili come tali, non dando dunque luogo a risarcimento. Qualora

fosse vera la prima ipotesi, chiede d'integrare, per motivi di chiarezza, l'articolo 22 nell'articolo 21 lettera b; in caso contrario invita a precisare tale aspetto nell'articolo 22.

TI suggerisce di sostituire il termine «alloggiamento» con «alloggi» oppure «abitazioni».

Art. 22 Inizio della prestazione di consulenza e di sostegno soggetta a risarcimento

ZH censura la mancanza di chiarezza e di trasparenza della presente disposizione e propone una nuova formulazione.

SZ critica il fatto che il Cantone che usufruisce delle prestazioni non sia in grado di stimare agevolmente quali oneri in termini di tempo e di personale comporterà la propria richiesta. Chiede pertanto, per motivi di trasparenza, d'introdurre nell'ordinanza una disposizione che statuisca che il Servizio di protezione dei testimoni informa il Cantone richiedente sulle attività soggette a risarcimento che saranno avviate in relazione alla sua richiesta.

Con riferimento al capoverso 2, BE ritiene inopportuno che, qualora sia vera la prima ipotesi formulata nel commento all'art. 21, l'impiego contemporaneo di due o più collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni sia risarcito già dal primo giorno e che sia dunque sempre qualificabile come prestazione di vasta portata. A suo avviso, occorrerebbe infatti basarsi sulla durata complessiva dell'impiego dei vari collaboratori.

Art. 23 Indennità per le prestazioni di consulenza e di sostegno soggette a risarcimento

Per TI, la rubrica del presente articolo dovrebbe far riferimento anche agli impieghi di protezione dei testimoni.

GL e GR osservano la notevole differenza tra le indennità definite dalla lettera a e quelle stabilite dalla lettera b, sulla base di un calcolo sia orario sia giornaliero. Secondo i due Cantoni, nel rapporto esplicativo non è riportato alcun elemento che possa giustificare tale discrepanza.

Nel proprio commento al capoverso 1, ZH critica la mancanza di criteri precisi che definiscano le prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata soggette a indennità. Per tale ragione, ZH esorta quindi a ridurre in modo considerevole tali indennità. Un parere analogo è espresso da FR, secondo cui le indennità vanno calcolate sulla base dei costi effettivi, e da TG, che si chiede quali prestazioni s'intende coprire con un importo forfettario così elevato, visto che i Cantoni sono già tenuti a partecipare alle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni e alle spese di sostentamento delle persone da proteggere. TG chiede inoltre d'introdurre un'ulteriore disposizione che stabilisca quale sia l'istanza decisionale in caso di contrasti tra la Confederazione e i Cantoni in materia di costi.

A giudizio di BE, il capoverso 1 lettera c dovrebbe menzionare anche le prestazioni di terzi di cui all'articolo 21 lettera d, dato che, secondo il rapporto esplicativo, anche quest'ultime vanno fatturate al prezzo di costo. Inoltre, analogamente a VD e ZH, anche BE non condivide la disposizione di cui al capoverso 2. Contesta infatti la scelta di non risarcire un giorno o un'ora iniziati in funzione del tempo effettivo impiegato. Secondo BE, infatti, il tempo risparmiato nella fatturazione grazie all'arrotondamento delle tariffe non giustificerebbe i costi supplementari a carico dei Cantoni. BE chiede infine di riportare anche nel testo dell'ordinanza il principio, già menzionato nel rapporto esplicativo, secondo cui le prestazioni fornite dal Servizio di protezione dei testimoni che i Cantoni sono tenuti a risarcire possano essere dedotte dalle spese di gestione complessive.

Art. 24 Fatturazione

Secondo il parere di GL e GR, il capoverso 3 dovrebbe indicare espressamente che la fatturazione della Confederazione ai Cantoni ha luogo una volta all'anno.

4. Modifiche del diritto vigente

1. Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Art. 35 rubrica, cpv. 1, 2 e 3, frase introduttiva

La CSP saluta con favore il fatto che l'espressione «tempo di riflessione» sia stata sostituita nel testo e nella rubrica dall'espressione «periodo di recupero e di riflessione». Anche SO dichiara di condividere tale sostituzione; auspica inoltre che tale disposizione possa essere attuata in modo rigoroso dalle competenti autorità degli stranieri in sintonia con i principi fondanti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. TG ritiene superfluo menzionare il termine «recupero» nella rubrica, considerato che tale aspetto è già trattato nel testo del capoverso 1 vigente. Inoltre, raccomanda di sostituire, rispettivamente nella rubrica e nel testo dell'ordinanza, l'espressione «periodo di recupero e di riflessione» con i termini più neutri «regolamentazione del soggiorno» e «periodo di soggiorno».

Art. 36 cpv. 2

Secondo BL occorre approfondire la questione delle competenze stabilite dagli articoli 35 e 36 capoverso 2. L'autorità degli stranieri del Cantone in cui è stato commesso il reato non coincide infatti necessariamente con la competente autorità degli stranieri che concede un periodo di riflessione. Per BL va esaminata quindi la possibilità di affidare dette competenze a un'unica autorità. In particolare, auspica che si opti per l'autorità degli stranieri del Cantone in cui è stato commesso il reato. Anche FR condivide il timore che possano sorgere conflitti di competenza tra le autorità cantonali.

AG ricorda che spesso le persone interessate non sono ospitate nel Cantone in cui è stato commesso il reato, bensì alloggiano in un altro Cantone in virtù di un'autorizzazione extracantonale. A tale proposito, sorge quindi la questione se il rilascio di questo tipo di autorizzazioni non possa attirare l'attenzione da parte delle autorità comunali o dei privati cittadini che non sono direttamente coinvolti.

SO giudica positivamente la scelta di affidare al Cantone in cui è stato commesso il reato la competenza per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata. A suo avviso, infatti, ciò permette di facilitare il coordinamento necessario tra le autorità nei casi di tratta di essere umani.

Il FIZ e la CSP affermano che lo sfruttamento di una stessa vittima della tratta di esseri umani può aver luogo in più Cantoni. Risulta pertanto problematico stabilire a quale Cantone spetti rilasciare il permesso in questione. La CSP propone pertanto di modificare il capoverso 2, precisando che la competenza per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata debba essere assegnata alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione sul cui territorio è stato commesso il primo reato.

Il FIZ chiede inoltre che i costi per il sostentamento delle vittime siano sostenuti da un servizio cantonale, anziché dal Comune di domicilio, e che le vittime siano esonerate dalla procedura di notificazione presso il Comune di domicilio.

Art. 36a Soggiorno di stranieri nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni

SO giudica appropriata la scelta di subordinare il rilascio di un permesso di dimora all'esistenza di una decisione passata in giudicato sullo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni.

Secondo GL e GR, la formulazione del capoverso 1 nella sua forma attuale può essere mantenuta soltanto nella misura in cui il termine «permesso di dimora» comprenda anche i permessi di soggiorno di breve durata. I due Cantoni criticano tuttavia il fatto che tale norma non

specifici con chiarezza se le disposizioni concernenti la procedura di notificazione e di permesso trovino o meno applicazione. Richiamano inoltre l'attenzione sul fatto che la legge prevede per i cittadini di Stati terzi l'allestimento di un documento d'identità contenente dati biometrici. Auspicano pertanto che tali aspetti vengano trattati in modo circostanziato nella presente norma.

Con riferimento al capoverso 1, AG rileva che la base giuridica formale della presente disposizione dell'ordinanza (art. 30 cpv. 1 lett. e LStr) è interpretata come una disposizione potestativa e chiede quindi di eliminare tale divergenza rispetto al diritto superiore. Inoltre, riguardo al capoverso 2, suggerisce di definire dettagliatamente la collaborazione tra i Cantoni e la Confederazione.

Secondo il FIZ occorre, per motivi legati alla protezione delle vittime, attribuire anche a un Cantone che non sia quello di domicilio la competenza di rilasciare un permesso di dimora. Il FIZ illustra inoltre le problematiche legate al fatto che il Cantone di domicilio non sia competente in materia di sostegno finanziario delle vittime e che tale competenza sia, invece, attribuita al Cantone in cui è stato commesso il reato.

Per ZH, il soggiorno di stranieri nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni dev'essere soggetto alle stesse norme applicabili al soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani di cui all'articolo 36 OASA. ZH propone pertanto di modificare l'articolo 36a in analogia ai capoversi 3, 5 e 6 dell'articolo 36 OASA. Chiede infine che le attività lucrative indipendenti siano escluse dal campo di applicazione dell'articolo 36 capoverso 4 OASA concernente l'esercizio di un'attività lucrativa.

Art. 68 rubrica, nonché cpv. 2 (nuovo)

Riguardo al presente articolo, AG rinvia alle osservazioni fatte in merito all'articolo 36 capoverso 2, secondo cui il rilascio di un'autorizzazione extracantonale potrebbe attirare l'attenzione da parte delle autorità comunali o dei privati cittadini non direttamente interessati.

3. Ordinanza del 1° dicembre 1986 sull'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna (Ordinanza Interpol)

Il CP propone di sostituire la disposizione potestativa dell'articolo 2a capoverso 4 con una formulazione più vincolante.

5. Ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

Con riguardo agli articoli 9 lettera b e 10 lettera b, il CP chiede che l'accesso alle banche dati sia disciplinato in forma vincolante, anziché potestativa.

Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Considerando che la creazione di una nuova identità richiede il rilascio di nuovi documenti di stato civile e che la legislazione sulla protezione dei testimoni prevede il blocco della comunicazione di dati personali, GL e GR chiedono di esaminare la possibilità di adeguare in tal senso le disposizioni pertinenti dell'OSC.

5. Elenco dei pareri pervenuti

CANTONI

AG	Consiglio di Stato Argovia
AI	Consiglio di Stato Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato Appenzello Esterno
BE	Consiglio di Stato Berna
BL	Consiglio di Stato Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato Basilea Città
FR	Consiglio di Stato Friburgo
GE	Consiglio di Stato Ginevra
GL	Consiglio di Stato Glarona
GR	Consiglio di Stato Grigioni
JU	Consiglio di Stato Giura
LU	Consiglio di Stato Lucerna
NE	Consiglio di Stato Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato Nidvaldo
OW	Consiglio di Stato Obvaldo
SG	Consiglio di Stato San Gallo
SH	Consiglio di Stato Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato Soletta
SZ	Consiglio di Stato Svitto
TG	Consiglio di Stato Turgovia
TI	Consiglio di Stato Ticino
UR	Consiglio di Stato Uri
VD	Consiglio di Stato Vaud
VS	Consiglio di Stato Vallese
ZG	Consiglio di Stato Zugo
ZH	Consiglio di Stato Zurigo

ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI

Amnesty	Amnesty International
CP	Centre Patronal
FIZ	Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne
NGONG	Coordinamento ONG Post-Pechino Svizzera
SOLIDAR SUISSE	Soccorso operaio svizzero
SKF	Unione svizzera delle donne cattoliche
CSP	Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini
ADF	Associazione svizzera per i diritti della donna
Stift. Frauenhaus	Stiftung Frauenhaus Aargau Solothurn
worldvision	World Vision Svizzera